

**REGOLAMENTO (CE) N. 1174/2005 DEL CONSIGLIO****del 18 luglio 2005****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito denominato «il regolamento di base») <sup>(1)</sup> in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. MISURE PROVVISORIE**

- (1) Con il regolamento (CE) n. 128/2005 («il regolamento provvisorio») <sup>(2)</sup> la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, classificati ai codici NC ex 8427 90 00 e ex 8431 20 00, originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la fine del periodo d'inchiesta («periodo in esame»).

**B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO**

- (3) A seguito dell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della RPC, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (4) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, si è svolta una visita di verifica presso la sede degli importatori Jungheinrich AG in Germania e TVH Handling Equipment N.V. in Belgio.
- (5) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

<sup>(2)</sup> GU L 25 del 28.1.2005, pag. 16.